

XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Sen. Franco Mugnai

**" Modifiche al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209,
in materia di assicurazioni"**

Onorevoli Senatori! Il presente disegno di legge reca la sostanziale modifica degli articoli 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private, emanato sulla base della delega contenuta nella legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001, che ha riservato al riassetto assicurativo l'articolo 4.

Gli articoli 149 e 150 richiamati contengono, rispettivamente, disposizioni sulla procedura di risarcimento diretto e disposizioni sulla disciplina del sistema di risarcimento diretto.

Giova evidenziare che la citata legge n. 229 del 2003, all'articolo 4, comma 1, lettera b), ha dettato i criteri e principi direttivi a tutela del consumatore e, in particolare, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali e dell'informativa preliminare.

L'articolo 149 non prende in considerazione i soggetti menzionati, bensì i danneggiati che, rientrando in uno dei casi previsti dalla medesima disposizione, sono obbligati a chiedere il risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice di appartenenza e non ai soggetti responsabili dell'evento che ha provocato il danno. Inoltre, l'articolo 149, al comma 6, stabilisce che il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'articolo 150 demanda al decreto del Presidente della Repubblica la fissazione dei criteri e dei principi del sistema di risarcimento diretto.

L'articolo 141 disciplina la procedura di risarcimento del terzo trasportato prevedendo che questi possa rivolgersi obbligatoriamente solo all'impresa assicuratrice del proprio vettore sia in fase stragiudiziale, sia nell'eventuale azione diretta. Tale obbligo mal si coordina con la vigente normativa civilistica e processuale e potrebbe dar luogo a disgiunte ed inopportune azioni giudiziarie di risarcimento qualora il vettore medesimo sia incolpevole del sinistro. Ferma restando la possibilità di poter richiedere il risarcimento al proprio vettore, anche in virtù della sostanziale inversione dell'onere della prova, si dovrebbe comunque almeno consentire la chiamata in giudizio e non solo l'intervento volontario del responsabile del danno e della sua impresa

assicuratrice.

Dalla lettura dei citati articoli appare evidente come il decreto legislativo non abbia rispettato il contenuto della citata legge n. 229 del 2003 che all'articolo 4 menzionato ha dettato principi e criteri direttivi volti a tutelare i consumatori-contraenti e non i responsabili dei sinistri, come invece avviene con l'indennizzo diretto. Invero risulta evidente anche uno scarsissimo coordinamento con la vigente normativa civilistica e processuale in materia di risarcimento danni.

Il Consiglio di Stato con due decisioni in sede consultiva ha dapprima rimesso al governo il testo del decreto legislativo per le modifiche ritenute opportune e, successivamente (parere definitivo n° 746/06 del 27/02/2006) ha opportunamente esaminato la coerenza delle disposizioni recate dal provvedimento con i criteri direttivi della legge di delega n. 229 del 2003 ed in particolare con l'art. 4, comma 1, lett. b).

Il suddetto parere ha in primo luogo giustamente evidenziato come *"Lo schema del risarcimento diretto si fonda sull'idea di trasformare la liquidazione RC Auto da un sistema regolato solo da una fonte eteronoma (le norme del codice civile) in un sistema regolato anche dalle parti."*

Esaminando in particolare la formulazione del regolamento predisposto in attuazione dell'articolo 150 ha constatato che *"vengono escluse in modo espresso tutte le altre forme di assistenza professionale, incluse quelle riferite ad attività di consulenza legale, che il danneggiato abbia ritenuto di attivare in vista della procedura di risarcimento diretto. Si tratta indubbiamente di una consistente restrizione dell'area del danno risarcibile, alla quale però fanno da riscontro per il danneggiato concreti benefici derivanti dal sistema di risarcimento diretto, benefici in termini di rapidità e certezza della liquidazione; riduzione del premio e altro. A ciò si aggiunga che si tratta di una restrizione consapevolmente e liberamente accettata dal danneggiato che intende utilizzare questo meccanismo risarcitorio"*.

L'ulteriore, successivo passaggio del parere richiamato dimostra altresì come non si tratti di una mera approvazione di quanto predisposto dal decreto legislativo e dal successivo testo regolamentare proposto. Invero, Il Consiglio di Stato ha ancora

sottolineato *"La preoccupazione espressa in proposito nel parere interlocutorio traeva - e trae - origine dalla constatazione del carattere obbligatorio del meccanismo del risarcimento diretto (al contrario della facoltatività del sistema francese), che comporta la consumazione del potere di scelta dell'assicurato al momento della stipula. Quanto all'esplicita previsione di un'azione diretta contro la propria impresa assicuratrice, anch'essa, attenendo alla disciplina del diritto di azione, appare estranea alla materia della delega e deve trovare la sua soluzione nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento"*

Da quanto sostenuto dal Consiglio di Stato deve quindi ritenersi che la procedura di risarcimento diretto introdotta dall' art. 149 e il regolamento proposto in attuazione del disposto dell'articolo 150 non siano stati ritenuti in sostanza aderenti alla delega parlamentare e, così come formulati, siano carenti e non tutelino i diritti dei danneggiati.

Inoltre nel regolamento attuativo, dell'art. 150 era previsto che le disposizioni relative alla procedura di indennizzo diretto non fossero applicabili alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 (attività in regime di stabilimento) e 24 (Attività in regime di prestazione di servizi) del codice delle assicurazioni, salvo che le medesime avessero aderito al sistema di risarcimento diretto. Tale previsione risultava peraltro in forte contrasto con il processo di armonizzazione delle normative europee e rappresenta dunque una ulteriore ragione per modificare l'impianto della procedura di risarcimento diretto nella direzione della assoluta volontarietà sia per i danneggiati, sia per le imprese assicurative.

L'art. 150, operate tali modifiche risulterebbe non più compatibile.

Una ulteriore considerazione è necessaria anche riguardo alle modifiche procedurali attinenti la procedura di cui all'art. 148 (risarcimento normale). Con la precedente normativa (leggi 57/2001 e 273/2002) erano ben distinte le fasi attinenti al regime dell'offerta risarcitoria e quella eventuale, giudiziale. In particolare gli adempimenti attinenti all'iter dell'offerta risarcitoria se potevano comportare questioni di responsabilità del debitore e persino una

sorta di mora credendi non potevano incidere sulla proponibilità dell'azione risarcitoria ad eccezione della formalità di provvedere da parte del danneggiato all'invio di una richiesta risarcitoria completa dei dati essenziali attinenti il sinistro (cfr. legge 57/2001). Con l'introduzione delle modifiche del 2005 ed in particolare con l'art. 148 C.d.A si è voluto raccordare e rendere indispensabili molti adempimenti tipici della fase stragiudiziale, prodromica al risarcimento, con la stessa proponibilità dell'azione in sede giudiziale. Orbene, l'art. 148 elenca nei suoi primi 9 commi una serie infinita di adempimenti dovuti da entrambe le parti (danneggiato e impresa assicuratrice) alcuni dei quali addirittura considerati dalla recente giurisprudenza, in specie quella dei Giudici di Pace, quali vere e proprie condizioni di procedibilità della domanda risarcitoria. Basta scorrere tali adempimenti per comprendere come molti di essi siano esageratamente ostativi per i danneggiati e se utili al regime dell'offerta risarcitoria non certo attinenti alla fase processuale come una quarantennale giurisprudenza di merito e legittimità aveva dichiarato. Ma uno di questi molteplici adempimenti appare veramente assurdo e sicuramente vessatorio sino a divenire un insormontabile ostacolo in alcuni casi.

Da ultimo, ma non meno importante, vi sono da sottolineare altre due questioni.

L'art. 149 prevedendo l'azione diretta obbligatoria nei confronti della propria impresa d'assicurazioni, contrasta con la con la Direttiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo, il cui art. 4 *quinquies* obbliga gli stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi di un'azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro. In secondo il risarcimento diretto ha dimostrato di non raggiungere lo scopo prefissato, ovvero quello della riduzione dei premi. Infatti, le recenti statistiche elaborate dall'I.S.T.A.T. hanno accertato che i premi relativi alla R.C.A. sono, comunque, in costante aumento. Per questi motivi, il presente disegno di legge propone la modifica degli articoli 141, 148 e 149 e la totale abrogazione dell'articolo 150 del decreto legislativo 209 del 2005.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole *"da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti"* sono inserite le seguenti *"qualora questo sia possibile in considerazione delle condizioni di salute del danneggiato"*.

b) al comma 3, dopo le parole *"non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona "* sono aggiunte le seguenti: *"producendo la documentazione medica in suo possesso al momento della richiesta"*.

Art. 2.

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola *"devono"* è sostituita dalla parola *"possono"*; dopo la parola *risarcimento* è aggiunta la parola *"anche"*; dopo la parola *utilizzato* è aggiunto il periodo *"qualora tale impresa e quella del responsabile del sinistro risultino aderenti alla procedura di risarcimento diretto."*

b) al comma 3, dopo la parola *"l'impresa"* è aggiunto il seguente periodo *"se aderente alla procedura di risarcimento diretto"*;

c) al comma 3, dopo la parola *"medesime"* è aggiunto il seguente periodo *"L'avvenuta consegna alla compagnia assicuratrice del modulo di denuncia , di cui all'art.143, compilato in ogni sua parte,*

anche se con firma singola, ha valore a tutti gli effetti di richiesta di risarcimento."

d) al comma 6, il periodo "il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione" è sostituito dal seguente "il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro; .

e) Al comma 6, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

" Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto."

Art. 3

1. All'art. 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può essere chiamata o intervenire volontariamente nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV".

b) Al comma 4 le parole "nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150" sono abrogate.

Art. 4

1. L'art 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, sono abrogati.